

S T A T U T O

del

"Distretto Tecnologico Trentino
Società Consortile a responsabilità limitata"

* * * * *

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - SOCI - DURATA

ART. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. la Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione

"Distretto Tecnologico Trentino
Società Consortile a responsabilità limitata"

ART. 2

1. La Società non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Provincia Autonoma di Trento, di un Distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio. Per Distretto tecnologico si intende l'ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito dalla provincia di Trento, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e gestione del territorio, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società può intraprendere, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della provincia di imprese e centri di ricerca operanti nei settori indicati al comma 1.

3. La Società si propone di elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del distretto tecnologico, assumendo un ruolo di rappresentanza dei soci nei confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali.

4. La Società può costituire o partecipare a Società di capitali, ad associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle finalità della Società stessa.

5. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie e finanziarie ritenute strumentali al perseguimento delle sue finalità.

ART. 3

La Società ha sede legale in Rovereto.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della

sede in Comune diverso è oggetto di decisione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la Società o con altri soci, è quello risultante dal libro soci.

ART. 5

Possono essere soci le persone fisiche e le Società di persone che esercitano attività d'impresa, le Società di capitali, i consorzi fra imprese ed altri enti consortili, i professionisti associati, gli enti di ricerca pubblici e privati, le fondazioni, le Società a partecipazione pubblica nonché gli enti pubblici, che condividano gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

L'ammissione di nuovi soci, in dipendenza dell'acquisto di quote da soci o in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, è subordinata alla manifestazione di gradimento dell'Organo Amministrativo, che nell'esprimerla dovrà valutare la sussistenza, in capo all'aspirante, dei requisiti soggettivi indicati al comma precedente e la condivisione da parte dell'aspirante, avuto riguardo alla sua attività, degli scopi e delle finalità consortili.

A tal fine chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o sottoscrizione di quote, dovrà presentare all'Organo Amministrativo la domanda per conseguire il gradimento, illustrando brevemente le propria attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede e, per i soci diversi dall'imprenditore individuale,
2. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;
4. l'indicazione di quale, fra le due categorie di soci indicate all'art. 10 dello statuto, l'aspirante intende far parte, ove tale scelta sia possibile e non predeterminata dalla categoria alla quale appartiene il socio venditore.

L'Organo Amministrativo provvederà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, avrà facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni e darà comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque esplicita, indicando in caso positivo a quale categoria di soci, regolata dall'art.10, l'aspirante apparterrà.

La sottoscrizione o l'acquisto di quote sociali, in difetto dell'espressione del gradimento, resta inefficace nei confronti della Società, che non potrà iscrivere l'acqui-

rente a libro soci e consentire l'esercizio dei diritti sociali.

ART. 6

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-trenta).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - CONTRIBUTIONI CONSORTILI

ART. 7

Il capitale è fissato in Euro 277.000 (duecentosettanta-settemila) ed è diviso in quote proporzionali all'entità del conferimento di ciascun socio. Con verbale di assemblea di data 6 maggio 2011 a rogito dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento, il capitale sociale è stato aumentato ad Euro 500.000 (cinquecentomila), con un sovrapprezzo complessivo di ulteriori Euro 223.000 (duecentoventitremila), da sottoscrivere, anche parzialmente, entro il giorno 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

ART. 8

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote debbono essere offerte in opzione ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

Nella delibera di aumento dovrà essere altresì indicata la percentuale di capitale da offrire in opzione ai soci rispettivamente delle categorie A) e B).

I soci indicati all'articolo 10, lettera A) non possono detenere una quota di valore superiore a 5.000,00 euro.

I soci che hanno esercitato il diritto di opzione, qualora ne facciano contestuale richiesta al momento della sottoscrizione, possono esercitare il diritto di prelazione sulle quote inoplate.

Il capitale sociale, eccetto che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ., potrà essere aumentato con esclusione totale o parziale del diritto di opzione ai soci, qualora l'interesse della Società al conseguimento dello scopo consortile lo esiga e l'esclusione sia funzionale all'allargamento della compagine sociale a nuovi soci consorziati, la cui attività sia coerente con lo scopo consortile e volta al perseguimento dello scopo medesimo. La deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione dovrà essere adeguatamente motivata ed approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi), del capitale sociale.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dei soci.

In caso di riduzione per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominato.

ART. 9

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 10

Ferma la proporzionalità della partecipazione al conferimento, i soci si distinguono in:

A) Soci consorziati soggetti all'obbligo di contribuzione di cui al successivo art. 11) e titolari dei diritti amministrativi di cui al paragrafo seguente.

Appartengono a tale categoria tutti i soci diversi dagli enti pubblici, dagli enti di ricerca pubblici e di interesse pubblico e dalle Società a partecipazione pubblica.

B) Soci consorziati non soggetti all'obbligo di contribuzione di cui al successivo art. 11) e privi dei diritti amministrativi di cui al paragrafo seguente. Rientrano in tale categoria gli enti pubblici, gli enti di ricerca pubblici e di interesse pubblico e le Società a partecipazione pubblica, salvo loro diversa manifestazione di volontà ai sensi del penultimo comma del presente art. 10). I soci di categoria B) non potranno detenere, cumulativamente, un numero di quote superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sottoscritto.

Ai soci consorziati di cui alla categoria A) e non invece ai soci consorziati di cui alla categoria B) spetta:

1. il diritto di voto nelle decisioni dei soci attinenti al limite massimo entro il quale l'Organo Amministrativo può deliberare, annualmente, la richiesta di contribuzione di cui al successivo art. 11);
2. nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la nomina di tutti i membri del consiglio, ad eccezione di un solo membro la cui nomina è riservata ai soci consorziati di categoria B).

Ai soci consorziati di categoria B) spetta, quando la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la nomina, con le modalità previste dal successivo art. 14), di un membro del consiglio di amministrazione.

La qualità di socio appartenente alla categoria A) o B) si

consegue con l'atto costitutivo o, in caso di ingresso successivo nella Società, in ragione della dichiarazione del socio e della conseguente manifestazione del gradimento espresso dall'Organo Amministrativo, ai sensi del precedente art. 5).

L'acquirente di quote alienate da un socio appartenente ad una categoria subentra nella categoria dell'alienante.

Non è ammesso per i soci il passaggio tra le due categorie, fatta eccezione dei casi in cui il passaggio sia determinato dal cambiamento dell'oggetto di attività e/o della natura giuridica del socio.

Salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti, ogni altro diritto sociale spetta ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 11

I soci consorziati di cui alla lettera A) del precedente art. 10 saranno tenuti al versamento a favore della Società di somme, a titolo di contributo definitivo ed irrevocabile, per l'alimentazione dell'attività ordinaria della Società, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nei limiti dell'ammontare massimo determinato, per il primo esercizio, con l'atto costitutivo e, successivamente, con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 14. La proporzione alla quota di partecipazione sarà determinata computando il totale delle partecipazioni dei soli soci consorziati tenuti al versamento di tali contributi.

Le somme così raccolte saranno separatamente individuate nel bilancio.

Il versamento delle contribuzioni sarà dovuto su richiesta dell'Organo Amministrativo e nel termine da esso indicato nella richiesta stessa.

ART. 12

Fermi restando i limiti quantitativi posti dall'art. 8 del presente statuto e l'esigenza del possesso in capo agli acquirenti dei requisiti per essere soci, le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

ART. 13

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, oppure sia tenuto agli obblighi di cui all'art. 11), lo stesso può essere escluso, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento o sia gravemente inadempiente all'obbligo di contribuzione.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata con decisione dei soci da adottarsi a maggioranza relativa, non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, detratto, in caso di mora, l'ammontare delle somme dovute alla Società; al riguardo si applicano le disposizioni in tema di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza di tutti i soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- c) la scelta se l'Organo Amministrativo debba essere costituito da un Amministratore Unico o un consiglio di amministrazione;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico e la determinazione del suo compenso;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori, incluso il potere di determinare il limite massimo del corrispettivo attribuibile a quelli, fra loro, portatori di incarichi;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- h) l'approvazione del programma annuale di attività del consorzio;
- i) l'assunzione di partecipazioni ai sensi dell'art. 2) comma 4 dello statuto se superiori complessivamente ad 50.000 (cinquantamila) Euro all'anno, mentre la partecipazione a società consortili rientra in ogni caso nella competenza assembleare.

Sono riservate alla competenza dei soci, tenuti all'obbligo di contribuzione, ex art.10 lett. A):

- a) la fissazione del limite massimo entro il quale l'Organo Amministrativo potrà deliberare di richiedere ai soci che vi sono tenuti le contribuzioni di cui all'art. 11).
- b) Qualora l'Organo amministrativo sia costituito da un

consiglio di amministrazione, la nomina degli amministratori, diversi dall'amministratore la cui nomina è riservata ai soci della diversa categoria. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole dei soci di cui alla categoria A) del precedente articolo 10, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale dagli stessi posseduto. Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, non tenuti all'obbligo di contribuzione, ex art. 10 lett. B).

c) Qualora l'Organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione, la nomina di un (uno) degli amministratori. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole dei soci di cui alla categoria B) del precedente articolo 10, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale dagli stessi posseduto.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi, anche con riguardo agli obblighi di versamento dei contributi di cui all'art. 11), ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 15

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 co. IV C.C., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 2479 co. IV C.C., la decisione dei soci debba conseguirsi con deliberazione adottata in Assemblea, le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei, in luogo facilmente accessibile con i comuni mezzi meccanici.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea, se è assente anche il VicePresidente, a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o di partecipare alla consultazione scritta che la sostituisce, disciplinata dal precedente articolo 15), i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, o di partecipare all'equipollente consultazione scritta, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 17

L'Assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita, anche nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C., con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. In entrambi i casi è fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 14, comma secondo lettere b) e c) in relazione alle maggioranze richieste per la nomina degli amministratori.

Le medesime maggioranze, **previste dalla prima parte del comma precedente**, sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto.

Qualora debba procedersi alla nomina degli amministratori per la formazione del consiglio di amministrazione, la relativa decisione sarà presa separatamente, seppure nell'eventuale unitario contesto assembleare, per le diverse categorie di soci, in adesione alle previsioni dell'art.14 e in relazione alla deliberazione di ciascuna categoria di soci dovrà procedersi separatamente per la verifica delle maggioranze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 18

La Società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, nel minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), che in tal caso saranno nominati dai soci di ciascuna categoria, secondo le previsioni dell'art. 14).

ART. 19

Gli Amministratori restano in carica per una durata massima di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

ART. 20

Nel caso in cui, per qualunque motivo, un membro del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà per cooptazione a sostituirlo. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva decisione dei soci. Allo loro sostituzione provvedono i soci della categoria che aveva espresso, con la propria deliberazione, l'amministratore cessato.

ART. 21

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi della Società consortile, tranne quelli spettanti alla decisione dei soci o all'Assemblea in base alla legge o al presente Statuto.

L'Organo Amministrativo non potrà, tuttavia, assumere obbligazioni per conto dei singoli soci senza loro specifico assenso.

ART. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio, fra i propri membri, nel corso della prima riunione successiva alla nomina. Il VicePresidente viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente la Società e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne dirige l'attività.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento pure di quest'ultimo, da altra persona nominata dal Consiglio.

ART. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno mediante avviso spedito con comunicazione raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, tanto in Italia, quanto in uno dei Paesi Europei.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio è convocato anche a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, incaricato di redigere il verbale dell'adunanza, che deve essere trascritto in apposito libro.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati, escluse quelle previste dalla legge.

Resta riservata ai soci la decisione di compiere operazio-

ni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25

Il Direttore Generale, qualora nominato dall'Organo Amministrativo, cura gli affari la cui cura gli sia stata attribuita, nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società.

Il compenso del Direttore Generale, qualora nominato, è fissato dall'Organo amministrativo. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti, può rappresentare la Società.

La funzione di Direttore Generale, con le relative attribuzioni, potrà essere conferita anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

ART. 26

All'Amministratore Unico, al Presidente ed agli Amministratori membri del consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, i soci potranno determinare l'ammontare massimo del compenso da attribuire agli amministratori portatori di cariche o deleghe, che in tal caso è ripartito, entro quell'importo, dal Consiglio di Amministrazione sentito, se nominato, il Collegio Sindacale.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 27

Qualora sorga il dovere di provvedervi per legge o in caso di decisione dei soci al riguardo, la gestione della Società verrà controllata **da un Collegio di Sindaci che sarà composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti**, nominati dall'Assemblea e funzionanti conformemente alle norme stabilite in tema di Società a responsabilità limitata.

Essi durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso spettante al Collegio.

Il controllo contabile può essere affidato al Collegio sindacale ove nominato, qualora lo stesso non sia affidato dall'Assemblea ad un Revisore contabile.

In tal caso tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Il bilancio, nonché la relazione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e/o Revisore contabile qualora nominati, dovranno essere depositati in copia nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

L'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, con obbligo in questi ultimi casi per gli amministratori di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio, tale termine potrà essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 29

Qualora, nell'esercizio dell'attività volta al conseguimento dello scopo consortile, la Società produca utili, essi, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati ad una riserva straordinaria od a copertura di perdite pregresse.

E' fatto divieto di distribuzione degli utili.

RECESSO

ART. 30

Gli Associati possono recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R.. Il recesso è altresì consentito facoltativamente agli associati purché individuino un acquirente nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 12) dello Statuto. Il recesso ha efficacia trascorsi 270 (duecentosettanta) giorni dal ricevimento della comunicazione e non libera il socio dall'obbligo di pagamento delle eventuali somme dovute alla Società, né da altre obbligazioni assunte verso la Società.

I soci receduti hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di quota di partecipazione e non hanno diritto di ottenere il rimborso del contributo annuo consortile né hanno diritto di ottenere la distribuzione di eventuali riserve patrimoniali e di utili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori,

stabilendone i poteri ed i compensi.

Rovereto, fraz. Borgo Sacco, 6 maggio 2011

F.to: Sergio Bortolotti

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO CONSERVATO NEI MIEI ATTI, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.68 TER I COMMA DELLA LEGGE NOTARILE, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

CONSTA DI N. 31 (trentuno) FACCIATE.

TRENTO, 10 maggio 2011.